

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	17
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	56
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
AGRICOLTURA (XIII)	»	66
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	75
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	76

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica, Gianni Pietro GIROTTO. — Interviene il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianni Pietro GIROTTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 luglio scorso il Ministro ha svolto la sua relazione. Ricorda, altresì, che sono intervenuti deputati e senatori in rappresentanza di ciascun gruppo delle due Commissioni per porre quesiti.

Il ministro Gian Marco CENTINAIO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Gianni Pietro GIROTTO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle prospettive di riforma dell'Unione europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Sergio BATTELLI. — Interviene il Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle prospettive di riforma dell'Unione europea.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo SAVONA, *Ministro per gli affari europei*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Ettore Antonio LICHERI, *presidente della 14^a Commissione del Senato*, e Gianni PITTELLA, il deputato Filippo SCERRA (M5S), la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (L-SP), i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Piero DE LUCA (PD) e Giuseppina OCCHIONERO (LEU), il senatore Giovanbattista FAZZOLARI (FdI), i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Simona VIETINA (FI), Leonardo Salvatore PENNA (M5S) e Cristina ROSSELLO (FI), il senatore Daniele PESCO (M5S), il deputato Filippo SENSI (PD) e la senatrice Elena TESTOR (FI-BP).

Paolo SAVONA, *Ministro per gli affari europei*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni posti.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, ringrazia il Ministro Savona per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria (*Esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del Presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e il Sottosegretario di Stato per la famiglia e la disabilità, Vincenzo Zoccano.

La seduta comincia alle 15.10.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente* avverte che le Commissioni riunite I e XI iniziano

oggi l'esame delle proposte di legge C. 1066 e C. 480, ambedue a prima firma Calabria.

Ricorda che la proposta C. 1066 riproduce l'identico testo di un progetto di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura e che l'Assemblea, lo scorso 19 settembre, ne ha dichiarato l'urgenza e ha fissato il termine di quindici giorni alle Commissioni per riferire all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento: tale termine scadrà pertanto il prossimo giovedì 4 ottobre.

Ricorda, altresì, che la proposta di legge C. 480 Calabria è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica.

Invita, quindi, le relatrici, deputata Dieni, per la I Commissione, e deputata Murelli, per la XI Commissione, a illustrare il contenuto delle proposte di legge.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rileva come le Commissioni riunite I e XI siano chiamate a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 1066 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psico-

logica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, cui è abbinata la proposta di legge C. 480 Calabria.

Segnala innanzitutto che, l'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge C. 1066 e ha fissato un termine di quindici giorni (che scadranno il 4 ottobre 2018) alle Commissioni per riferire. Ricorda che il predetto articolo 107, comma 1, del Regolamento, prevede che, qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, previa dichiarazione d'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di un gruppo parlamentare, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire. Segnala altresì come la proposta di legge n. 1066 riproduca integralmente il testo unificato approvato dalla Camera nella XVII legislatura, trasmesso al Senato (atto Senato n. 2574), il quale ne ha avviato l'esame in sede referente, svolgendo attività conoscitiva sul tema, senza giungere a conclusione dell'*iter* di approvazione prima della fine della legislatura.

Rileva che la proposta di legge ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tale fine, la norma esplicita che la proposta di legge intende disciplinare anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Con riferimento all'ambito di applicazione della proposta di legge, segnala come le scuole dell'infanzia siano sia statali sia

paritarie (private o degli enti locali) e come la formulazione della proposta di legge, che peraltro non specifica esplicitamente tale aspetto, lasci intendere, all'articolo 6, comma 3, che il provvedimento riguarda le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Il testo dell'articolo 1 specifica altresì che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità. Scopo del provvedimento è dunque quello di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture.

L'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mantiene in ogni caso ferma la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia attuata dal decreto legislativo n. 65 del 2017.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale.

I principi e criteri direttivi di delega stabiliscono: alla lettera *a*), che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale, docente e non docente, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti, che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale; alla lettera *b*), che la valutazione attitudinale di cui alla lettera *a*) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successiva-

mente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; alla lettera *c*), che, nel rispetto delle competenze regionali, siano stabiliti percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a*), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali; alla lettera *d*), che siano previsti incontri periodici e regolari di équipes di operatori, al fine di rilevare tempestivamente l'eventuale insorgenza di criticità e di individuare le possibili soluzioni, anzitutto all'interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale; alla lettera *e*), che siano previsti colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, intesi a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre che a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura; alla lettera *f*), che siano previsti adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni (nelle strutture oggetto della delega), contemplando in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipes psico-pedagogiche territoriali.

Ai sensi del comma 2 il decreto legislativo predisposto ai sensi della delega è adottato, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia, previo parere della Conferenza unificata. Sullo schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora il Go-

verno non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmetterlo nuovamente alle Camere con eventuali modificazioni; il testo nuovamente trasmesso è sottoposto al parere delle Commissioni competenti.

Ai sensi del comma 3 all'attuazione della delega si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in caso contrario, i relativi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata sempre al fine di prevenire maltrattamenti o abusi, anche di natura psicologica. In tale ambito si prevede che le associazioni dei familiari, le quali devono essere consultate nel corso dell'elaborazione delle linee guida, sono individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4, comma 1, per rispondere alle finalità del testo enunciate nell'articolo 1, consente l'installazione, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da webcam, le cui immagini sono cifrate al momento dell'ac-

quisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.

Ai sensi dei commi 2 e 3 l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salvo quanto stabilito dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale in caso di notizia di reato, al fine di consentire le attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. In tale contesto il comma 4 prevede che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è possibile previo raggiungimento di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La norma specifica che i provvedimenti adottati con tale modalità sono da considerarsi definitivi. Il comma 5 stabilisce altresì che la presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata.

Per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia il comma 6 demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione, con proprio decreto (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), delle modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella relativa disciplina. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali il comma 7 richiama altresì il necessario rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e previo consenso degli interessati o, se minorenni o

incapaci, dei loro tutori. Al Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il comma 8 affida la definizione degli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza previsti dal testo e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 e di quanto stabilito dal provvedimento del Garante adottato il comma 10 prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per quanto concerne i richiami al codice in materia di protezione dei dati personali contenuti nella disposizione, segnala l'esigenza di tenere conto della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha dettato disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto GRDP, regolamento generale sulla protezione dei dati), abrogando numerosi articoli del predetto codice, nonché dei contenuti del Regolamento UE (entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018).

In tale contesto ricorda che nel corso dell'esame al Senato, la scorsa legislatura, del disegno di legge n. 2574, il cui testo corrisponde a quello della proposta di legge in esame, era stato ascoltato il Garante per la protezione dei dati personali e aveva espresso diverse considerazioni in merito.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, la quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 6, ai commi da 1 a 3, reca da un lato, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, istituisce, al comma 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2. Il comma 4 provvede alla relativa copertura finanziaria, riducendo nelle medesime misure, per il 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per il 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento). Sul punto è necessario procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria, considerato che il testo fa riferimento al triennio 2017-2019. Il comma 5 pone la consueta clausola finale di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda invece il contenuto della proposta di legge C. 480, essa si compone di sei articoli e si concentra principalmente sulla disciplina dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza che le strutture di cui sopra possono installare. Inoltre essa prevede la delega al Governo in materia di formazione del personale addetto alle strutture, recuperando in merito il contenuto della proposta approvata dalla Camera nella scorsa legislatura.

Gli articoli 1 e 2 disciplinano la possibilità di dotarsi di sistemi di videosorveglianza, che riguarda: gli asili nido co-

munali e privati e le scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie; le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o meno con il Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture di carattere residenziale o semiresidenziale gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali. Tali strutture possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, a tutela dei minori o dei soggetti ivi ospitati. I commi 2 dell'articolo 1 e dell'articolo 2 specificano che le registrazioni del sistema di videosorveglianza possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata all'autorità competente.

A differenza della proposta di legge C. 1066, la proposta di legge C. 480 disciplina direttamente, all'articolo 3, le caratteristiche che deve possedere il sistema di videosorveglianza, prescrivendo un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica con le relative specificazioni tecniche.

L'articolo 4 rinvia inoltre ad un regolamento del Garante della *privacy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e il funzionamento delle videocamere.

L'articolo 5 prevede l'istituzione in via sperimentale di un fondo per la videosorveglianza, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, specificamente destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture.

L'articolo 6, recante una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone disabili, risulta analogo all'articolo 2 della proposta di legge n. 1066.

Per quanto concerne le competenze legislative costituzionalmente definite in relazione ai contenuti delle proposte di legge, segnala, in generale, come l'instal-

lazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appaia riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione; in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016). A tale proposito viene altresì in rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). Le proposte di legge incidono altresì su profili attinenti alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni e «politiche sociali», ascritta alla competenza residuale regionale. In tale quadro, ricorda che alcune regioni hanno adottato una propria disciplina relativamente ad alcuni profili che riguardano l'adozione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, per quanto riguarda gli aspetti delle due proposte di legge più direttamente riconducibili ai profili di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 2 della proposta n. 1066 reca, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il possesso da parte del personale coinvolto di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale; la verifica del possesso di tali requisiti al momento dell'assunzione e l'accertamento periodico della loro permanenza; percorsi di formazione

continua dei lavoratori; la previsione di una metodologia, basata su incontri periodici, per la verifica e la soluzione di criticità all'interno dell'*équipe*; il potenziamento del patto di corresponsabilità educativa e della presa in carico di anziani e persone con disabilità; percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo. I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per l'adozione del decreto legislativo.

Rileva, altresì, che la proposta di legge n. 480 reca, all'articolo 6, disposizioni di contenuto del tutto analogo a quelle di cui ha dato conto.

Anche l'articolo 4 della proposta di legge n. 1066 reca disposizioni di diretto interesse della XI Commissione, in quanto disciplinano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture considerate dalla proposta di legge. Si sofferma, in questa sede, sulla problematica del rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Ricorda che tale articolo prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Allo scopo di evitare l'insorgenza di conflitti tra le due discipline, infatti, e conformemente a quanto disposto dalla normativa generale, il comma 4, riprendendo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, prevede che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza sia subordinata ad un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. Il caso di strutture con più sedi territoriali, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma prevede, inoltre, che, in caso di mancanza di accordo, i sistemi di videosorveglianza

possano essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, dalla sede centrale dell'Ispettorato medesimo. Il comma 5 prevede, infine, il diritto degli utenti e del personale delle strutture di ricevere adeguate informative sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione, nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

Gennaro MIGLIORE (PD), pur prendendo atto che sul provvedimento in esame è già stato esaminato nella scorsa Legislatura dalla Camera, la quale lo aveva approvato, e che su di esso è stato deliberato di procedere con urgenza, ai sensi dell'articolo 107, del Regolamento, ritiene opportuno procedere ad un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di approfondire le questioni già emerse nella passata legislatura e rendere il testo più efficace.

Carlo FATUZZO (FI), apprezzando il lavoro svolto dalle relatrici, propone di rendere obbligatoria l'installazione di impianti di videosorveglianza, ora prevista come possibilità. Richiamandosi alla sua personale esperienza, infatti, ritiene che una simile modifica renderebbe efficace i provvedimenti che, altrimenti, rischiano di restare mere dichiarazioni di principio. Considerando che, a suo giudizio, anche le maggiori spese troverebbero copertura nelle rette poste a carico degli utenti, preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), ripercorrendo l'iter della proposta di legge nella scorsa legislatura, ricorda che, nonostante l'ampia convergenza delle forze politiche sul provvedimento, questo si era arenato al Senato perché non era stato chiarito il nesso tra diritti della persona e libertà personale, la cui complessità era stata sottolineata dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso di un'audizione. Alla luce di tali considerazioni,

pertanto, ritiene necessario, al pari del collega Migliore, procedere ad alcune audizioni mirate.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), esprime, a nome del proprio gruppo, un giudizio positivo sul provvedimento in esame e richiama, in particolare, l'attenzione delle Commissioni sull'articolo 2, che riguarda l'aspetto a suo avviso di maggiore importanza, vale a dire la valutazione attitudinale e la formazione, iniziale e permanente, del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Si associa alla richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale ritiene possano essere sentiti, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i rappresentanti dei lavoratori. Rileva infatti come i lavoratori del settore si trovino frequentemente in una situazione di difficoltà, non disponendo di strumenti per prevenire efficacemente condotte inappropriate da parte di operatori che spesso sono portatori di problematiche di natura psichica, e come dunque il contributo delle relative rappresentanze sia particolarmente prezioso.

Renata POLVERINI (FI), soffermandosi sul merito del provvedimento, ricorda che nella passata legislatura l'XI Commissione aveva affrontato il problema della tutela dei diritti dei lavoratori rispetto ai nuovi sistemi di sorveglianza negli impianti produttivi, in occasione dell'approvazione del *Jobs act* e dei relativi decreti attuativi. Alla luce di tale esperienza, in cui si misero in luce i molteplici aspetti di tale tema, ritiene necessario procedere ad un ciclo di audizioni, pur tenendo in grande considerazione quanto già fatto nella XVII legislatura. Soffermandosi, quindi, su una questione di metodo, si dice sorpresa del fatto che la prima firmataria delle due proposte di legge non sia stata nominata relatrice. Si sarebbe aspettata, infatti, che l'attuale maggioranza, anche alla luce della

esperienza vissuta come opposizione nel corso della passata legislatura, volesse evitare le stesse cadute di stile dell'allora maggioranza. Infine, consapevole del fatto di non rimanere nel merito della discussione, intende approfittare della presenza dei rappresentanti del Governo per chiedere la ferma condanna delle parole insensate del Ministro Di Maio, che ha definito « assassini politici » coloro che hanno approvato il *Jobs act*. Pur essendo lei sempre stata contraria a tale provvedimento, non può tacere la gravità delle parole del ministro, che infangano la memoria dei giuslavoristi che, a causa delle loro idee, sono stati uccisi nella lunga stagione del terrorismo, osservando come esse possano rinfocolare il clima di intolleranza che, purtroppo, caratterizza l'attuale stagione politica.

Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta di un ciclo di audizioni, quanto mai necessario anche alla luce della recente entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e delle conseguenti modifiche del codice della *privacy*. Ritene che la proposta di legge in esame sia condivisibile, almeno in linea di principio, ma osserva che rischia, così com'è, di rimanere inefficace. A tale scopo, propone l'audizione, oltre che del Garante per la protezione dei dati personali, anche delle organizzazioni sindacali, per approfondire le tematiche relative alla formazione. Infine, si associa a quanti sono intervenuti per condannare le parole del Ministro Di Maio, ritenendo inaccettabile bollare come assassini coloro che portano avanti politiche diverse, per giunta mutate da giuslavoristi che hanno pagato con la vita il prezzo delle loro idee.

Andrea GIACCONE, *presidente*, invita i colleghi a rimanere sul tema dei provvedimenti all'esame delle Commissioni.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A), richiamandosi alla sua personale esperienza, giudica di estrema importanza il tema della formazione e osserva che la sua

manca è una delle cause principali degli episodi gravissimi che si sono verificati anche in strutture di eccellenza. Considerando, poi, che le proposte di legge propongono modelli molto avanzati, come ad esempio le *équipe*, auspica che tra i soggetti ascoltati vi siano anche operatori del settore, che aiutino le Commissioni ad individuare gli aspetti della formazione meritevoli di approfondimento.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sulla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, al fine di comprendere come si intenda conciliare l'esigenza, emersa nel dibattito odierno, di approfondire le tematiche del provvedimento, con la necessità di rispettare il termine di 15 giorni fissato in Assemblea in seguito alla deliberazione dell'urgenza. Dopo aver rilevato, inoltre, che è imminente l'inizio della sessione di bilancio e che le proposte in esame non potranno essere discusse in Assemblea durante la predetta sessione, in quanto onerose dal punto di vista finanziario, si chiede come sia possibile apportare modifiche al testo in esame — che giudica necessarie al fine di rendere il provvedimento realmente efficace — a fronte di tempi di esame così ristretti. Richiede opportuno che i gruppi di maggioranza chiariscano tale aspetto.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, sottolinea come la maggioranza si sia espressa a favore della dichiarazione d'urgenza del provvedimento ma rileva come tale urgenza non sia incompatibile con lo svolgimento di un'adeguata istruttoria su di esso. In particolare, concorda con le richieste di procedere a un ciclo di audizioni e ritiene che tali audizioni possano essere svolte rapidamente, in modo da assicurare il rispetto del termine di quindici giorni per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 107, comma 1, del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente della I Commissione*, rispondendo ai deputati

Cecconi e Polverini, fa notare che il fatto di aver designato come relatrice un esponente della maggioranza su un provvedimento presentato da gruppi di opposizione non rappresenta di certo uno sgarbo istituzionale nei confronti di alcuno, quanto piuttosto un atto che testimonia la volontà di prendere nella debita considerazione una questione ritenuta importante da tutti i gruppi. Fa inoltre notare come, proprio al fine di garantire un *iter* di esame rapido e condiviso, ha già provveduto a prendere contatti con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in vista di un confronto costruttivo su tali delicate tematiche che possa favorire l'elaborazione di un testo efficace e concordato. Ritiene che l'intendimento debba essere proprio quello di giungere ad un testo il più possibile condiviso, evitando che l'*iter* si concluda con un nulla di fatto, come accaduto di frequente nella precedente legislatura, compreso il caso citato dalla stessa deputata Polverini.

Ricorda del resto di essere stato nella passata legislatura lui stesso promotore di provvedimenti sui quali non era stato designato come relatore in quanto esponente dell'opposizione. Ritiene che in questo caso, essendoci la disponibilità della relatrice e della maggioranza a confrontarsi con i gruppi di minoranza proficuamente, ed in primo luogo con la prima firmataria delle proposte di legge in esame, nell'ottica dell'elaborazione di un testo il più possibile adeguato, vi siano le condizioni per concludere rapidamente e positivamente l'*iter*. A tal fine, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, giudica opportuno definire modalità di prosecuzione dell'esame che, contemplando anche lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni, consentano di rispettare il termine del 4 ottobre, fissato dall'Assemblea per riferire su tale provvedimento, ferma restando la necessità di definire un testo compiuto.

Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO sottolinea come il provvedimento in esame sia volto a contrastare episodi che si

verificano con eccessiva frequenza e rileva come si tratti di temi ai quali è particolarmente sensibile, in quanto persona con disabilità. Concorda con il deputato Fatuzzo nel ritenere opportuno che al comma 1 dell'articolo 4 sia previsto l'obbligo, anziché la mera possibilità, di installare sistemi di videosorveglianza ed esprime inoltre perplessità sulla norma, recata dal comma 7 dello stesso articolo 4, che subordina detta installazione nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali al consenso del legale rappresentante dell'interessato incapace. Ritiene, inoltre, opportuno che nell'ambito delle eventuali audizioni siano sentiti anche rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, legittimate ad agire per la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Assicura conclusivamente l'impegno, per quanto di sua competenza, per una sollecita approvazione del provvedimento, che va incontro alle esigenze delle famiglie con bambini o con persone fragili.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nel rilevare come sia emerso un orientamento unanime a procedere a un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento, invita i gruppi a far pervenire alle Presidenze delle Commissioni riunite, entro la giornata di domani, le loro proposte ai fini della definizione di tale ciclo di audizioni.

Renata POLVERINI (FI) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo, che sembra avere espresso un orientamento favorevole all'introduzione dell'obbligatorietà dei sistemi di videosorveglianza.

Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO, precisa di aver concordato, nel suo precedente intervento, con le considerazioni espresse dal deputato Fatuzzo e sottolinea di non aver espresso in merito la posizione collegiale del Governo, bensì la sua opinione personale. Non ritiene quindi che sussista alcun motivo di polemica.

Renata POLVERINI (FI) invita il sottosegretario a rispettare i regolamenti par-

lamentari e ad esprimere unicamente il punto di vista del Governo.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che la questione posta dalla deputata Polverini non sia di secondo piano, coinvolgendo peraltro il ruolo di garanzia che dovrebbe essere svolto dalle presidenze. Ritiene che il rappresentante del Governo in tale sede non possa limitarsi ad esprimere opinioni personali – per manifestare le quali può ricorrere ad altri strumenti, come, ad esempio, i *social network* – ma debba parlare in nome e per conto dell'Esecutivo. Chiede inoltre alle presidenze di assicurare che alle sedute delle Commissioni i rappresentanti del Governo non siano accompagnati da collaboratori o assistenti tecnici, ricordando che tale richiesta fu sostenuta con forza nella passata legislatura proprio dal gruppo M5S che oggi, come maggioranza, evidentemente la disconosce.

Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO, ritiene sia un onere ed un onere – come persona non vedente – svolgere il suo ruolo di Sottosegretario, facendo notare che per partecipare alle sedute ha la necessità di essere accompagnato da un collaboratore. Invita, dunque, il collega ad informarsi meglio e ad avere maggiore rispetto.

Gennaro MIGLIORE (PD) fa notare che intendeva esclusivamente porre una questione generale – avanzata peraltro anche nella precedente legislatura – senza nessuna volontà di mancare di rispetto ad alcuno.

Andrea GIACCONE, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di consentire lo svolgimento di un'altra seduta della XI Commissione prevista per le ore 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.15 alle 16.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (*Seguito esame e rinvio*). 16

SEDE REFERENTE

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 16.20.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame la rela-

trice, Nesci, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Segnala inoltre che nella seduta di mercoledì 19 settembre scorso l'Assemblea ha deliberato in ordine alla richiesta, avanzata dal gruppo M5S, di dare applicazione all'articolo 107, comma 1, del Regolamento con riferimento alla predetta proposta di legge C. 543, dichiarandone l'urgenza e fissando il termine di quindici giorni alla Commissione per riferire all'Assemblea: tale termine scadrà pertanto giovedì 4 ottobre prossimo.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9 di giovedì 27 settembre prossimo.

Così rimane stabilito.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la seduta di esame del provvedimento prevista per domani non avrà luogo e rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 27 settembre.

La seduta termina alle 16.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	55
ERRATA CORRIGE	29

SEDE REFERENTE

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea nella seduta di mercoledì 19 settembre scorso ha deliberato l'urgenza e la fissazione del termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, in ordine alla proposta di legge in questione.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La proposta di legge si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), inserendole nel codice penale.

Rammenta che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non aveva superato la fase dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente. Nella scorsa legislatura, il Governo Gentiloni ha presentato alle Camere il disegno di legge A.C. 4220 che, nella

versione iniziale, delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi. Il disegno di legge, dopo lo svolgimento alla Camera di un'apposita indagine conoscitiva, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, la delega è stata trasformata in una serie di novelle al codice penale. Il disegno di legge ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2864).

Segnala che la proposta in esame, che riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, si compone di 7 articoli attraverso i quali: colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato «*Dei delitti contro il patrimonio culturale*», composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-duodevicies).

L'articolo 518-bis c.p. punisce il *furto di beni culturali* con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex articolo 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-ter c.p. punisce l'*appropriazione indebita di beni culturali* con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il

delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

L'articolo 518-quater c.p. punisce la *ricettazione di beni culturali* con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p. prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il *riciclaggio di beni culturali*: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro l'*illecita detenzione di beni culturali*. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.

L'articolo 518-septies c.p. punisce le *violazioni in materia di alienazione di beni culturali* con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.

L'articolo 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da

258 a 5.165 euro l'*uscita o l'esportazione illecite di beni culturali*. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da « chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali », è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p.

L'articolo 518-*novies* c.p. punisce il *danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici*. La fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione o li imbratta o deturpa è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). In caso di condotte colpose, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-*decies* c.p.). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa.

L'articolo 518-*undecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la *devastazione e saccheggio di beni culturali*. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

La *contraffazione di opere d'arte* è punita dall'articolo 518-*duodecies* c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali.

Il progetto di legge esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del codice dei beni culturali).

L'articolo 518-*quaterdecies* punisce il delitto di *attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali* con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.

Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-*quinquiesdecies*). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.); la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-*sexiesdecies*).

In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia « efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto »; la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-*duodevicies* c.p.).

L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-*bis* – una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato « *Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli* », punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice e articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici).

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*quaterdecies* c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146) per preve-

derne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La modifica integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli.

L'articolo 25-*quaterdecies*, rubricato *Delitti contro il patrimonio culturale*, fissa le sanzioni pecuniarie da applicarsi all'ente in relazione ai reati del nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale. Nel dettaglio, sono fissate le seguenti sanzioni: da 100 a 400 quote per violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*) e danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*decies*); da 200 a 500 quote per appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*octies*); da 300 a 700 quote per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*) e contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*); da 400 a 900 quote per furto di beni culturali (articolo 518-*bis*), ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*) e illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*).

L'articolo 25-*quinqüesdecies*, rubricato *Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali* prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui: agli articoli 518-*quinqües* (riciclaggio di beni culturali), 518-*undecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel

caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7 prevede infine l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giusi BARTOLOZZI (FI), richiama l'attenzione della relatrice sulla formulazione dell'articolo 518-*septies* – introdotto dal provvedimento nel codice penale – che punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Esprime la convinzione che nella sostanza tali violazioni non verranno punite, considerato che, da un lato, la pena della reclusione fino a due anni non viene eseguita e dall'altro che la multa prevista risulterà decisamente inadeguata, in caso dell'alienazione di opere d'arte di valore rilevante. Ritiene pertanto che tale disposizione, in assenza di una proporzionalità della pena in relazione al valore del bene alienato, non riuscirà a perseguire il fine di colpire proprio quei soggetti che più frequentemente si rendono responsabili di alienazione di opere d'arte.

Marzia FERRAIOLI (FI), esprimendo la convinzione che in linea generale le pene previste dal provvedimento siano eccessive, nel condividere la considerazione della collega Bartolozzi evidenzia la necessità di chiarire il concetto di « bene culturale » allo scopo di evitare che le medesime pene siano inflitte nei diversi casi, indipendentemente dal valore dell'opera alienata. Al contrario ritiene opportuno che il testo di legge preveda una variazione dell'entità della pena in ragione del pregio del bene

culturale. Segnala infine la necessità di verificare la correttezza della numerazione latina dei nuovi articoli introdotti nel codice penale dal provvedimento in esame.

Giulia SARTI, *presidente*, nel rassicurare la collega in merito alle necessarie verifiche sulla correttezza del testo, ricorda ai colleghi che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verranno definite le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ringrazia le colleghe per i rilievi avanzati, che saranno oggetto di attenta valutazione in una fase successiva, essendosi limitata nella relazione a descrivere l'impianto del provvedimento.

Walter VERINI (PD), nel concordare con l'impianto complessivo del provvedimento, che a giudizio dei componenti del gruppo del Partito democratico rappresenta un intervento importante, ricorda alla presidente, senza alcuno spirito polemico, che nella scorsa legislatura, in più occasioni, erano stati nominati relatori esponenti dell'opposizione, di cui all'epoca facevano parte anche i gruppi della Lega e del M5S. Invita pertanto la presidente a tenere conto, nella dinamica parlamentare, delle esigenze di correttezza nei confronti delle forze di minoranza.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che valuterà attentamente la richiesta avanzata dal collega Verini e riferirà in merito ad essa nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di giovedì. A tale proposito sollecita i gruppi parlamentari a formulare eventuali proposte, con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, che sarà oggetto del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azioni di classe.**C. 791 Salafia.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 150 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Prima di passare all'esame degli emendamenti avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti D'Orso 1.82, Scutellà 1.126, Colletti 1.25 e Varchi 1.22.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative a firma del collega Schullian.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferri 1.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.4, del quale propone una nuova formulazione (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7 e Colletti 1.8. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bartolozzi 1.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanettin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Schullian 1.18, Vitiello 1.17, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.21. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.23. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.24 e Bartolozzi 1.62. Esprime parere favorevole sull'emendamento Aiello 1.26, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.29. Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.30. Formula un

invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zanettin 1.31 e 1.32. Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.33. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.34. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.36, Bartolozzi 1.37 e Ferri 1.38. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colletti 1.40. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.144. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zanettin 1.41 e 1.42. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 1.44. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 1.45. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.46, Varchi 1.47 e 1.48, Bazoli 1.49, Zanettin 1.50 e Schullian 1.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barbuto 1.52. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.53, Schullian 1.54, Bazoli 1.55, Vitiello 1.56, Schullian 1.57 e Zanettin 1.58. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.59, del quale propone una nuova formulazione (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80 e Vitiello 1.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Businarolo 1.66, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zanettin 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.65, Vitiello 1.67, Zanettin 1.68 e 1.69, Bartolozzi 1.104, nonché sugli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.72, del quale propone una nuova formulazione (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.73 e Vitiello 1.74. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vi-

tiello 1.76, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vitiello 1.86 e Cataldi 1.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.78, Varchi 1.79 e Vitiello 1.81. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.83, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Di Sarno 1.84. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.85 e Varchi 1.87. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Perantoni 1.88 e Colletti 1.89. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.92. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.93 e dell'identico emendamento Vitiello 1.94. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dori 1.95 e Di Stasio 1.96. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Varchi 1.97 e Ferri 1.98, nonché sugli emendamenti Vitiello 1.99 e 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.101, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.102. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.103. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferri 1.105 e Varchi 1.106, nonché sull'emendamento Varchi 1.107. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.108. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.109, Bazoli 1.110, Bartolozzi 1.111 e Colletti 1.112. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.113, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.114. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.115 e Bazoli 1.116. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palmisano 1.118, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rossello 1.119 e 1.120. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.117, purché riformulato nel senso indi-

cato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Varchi 1.121. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.122. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.123 e 1.124. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saitta 1.125. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.127 e 1.128. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Scutellà 1.129 e Cataldi 1.130, Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.131 e 1.132. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.133, Vitiello 1.134 e Ferri 1.135. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.136. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello 1.137, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.138. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.139. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.140. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.141 e Bazoli 1.142. Esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 1.143. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Palmisano 2.2 e Saitta 2.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.0.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 4.1 e 5.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zanettin 5.3 e D'Orso 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 5.5 e Vitiello 6.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1, purché riformulato nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme alla relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene preliminarmente per esprimere la convinzione dei componenti del gruppo di Forza

Italia che il provvedimento in esame sia sbagliato e dannoso, non essendo stata considerata la forte valenza economica, oltre a quella giuridica, del testo. Evidenzia a tale proposito il rilevante impatto che le nuove disposizioni avranno sul mondo delle imprese, come rilevato anche nel corso delle audizioni svolte, rammaricandosi peraltro per il fatto che non siano stati auditi tra gli altri anche ricercatori del settore economico. Rileva che, a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Governo, oltre 78 miliardi di euro di investimenti esteri sono stati dirottati verso altri paesi, ricordando che, come sottolineato di recente dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con le sole parole si possono fare danni all'Italia. A tale proposito segnala che, a partire dal 2019, l'Italia dovrà pagare oltre 2 miliardi di euro l'anno in più per l'incremento degli interessi sul debito pubblico. Nel ricordare i provvedimenti assunti dal nuovo Governo a danno delle imprese, a cominciare dal cosiddetto « decreto dignità » e dal provvedimento anti corruzione voluto dal Ministro Bonafede, ribadisce l'impatto negativo sulle imprese delle disposizioni contenute nel testo in esame. Ricorda in particolare che il pagamento delle spese e delle spettanze del consulente tecnico sono a carico del convenuto, e che la previsione dell'adesione post-sentenza rende difficile alle imprese delimitare il perimetro dei soggetti potenzialmente da risarcire. Segnala anche l'impatto negativo del provvedimento nei confronti della categoria degli avvocati, ai quali restringe ulteriormente gli spazi di intervento, a favore delle associazioni dei consumatori.

Pur ritenendo che il provvedimento sia da respingere, evidenzia la disponibilità dimostrata dai componenti del gruppo di Forza Italia a migliorare comunque il testo in esame, con la presentazione di diversi emendamenti, rilevando tuttavia, sulla base dei pareri espressi dalla relatrice, che tale sforzo non è stato apprezzato.

Cosimo Maria FERRI (PD), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.1, precisa che l'intervento, lungi dal voler

sopprimere l'iniziativa legislativa in esame, si prefigge di trasferire dal codice di procedura civile al codice del consumo le nuove disposizioni, volendo mantenere un carattere di specialità e salvaguardare la tutela del consumatore quale parte più debole. Suggerisce in alternativa che, ove si vogliano mantenere le disposizioni all'interno del codice di procedura civile, esse vengano collocate più coerentemente nel Libro Quarto, dopo il Titolo I. Preannuncia infine la volontà di ritirare l'emendamento a sua firma 1.1, a fronte di una disponibilità della relatrice e del Governo a valutare la questione posta.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'emendamento 1.1 del collega Ferri sia tecnicamente sbagliato, dal momento che una sua eventuale approvazione determinerebbe la cancellazione dell'istituto dell'azione di classe tanto dal codice di procedura civile quanto dal codice del consumo, le cui disposizioni in merito sono abrogate dal successivo articolo 6.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.1, precisando che era sua intenzione esclusivamente sollecitare il dibattito sulla questione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede chiarimenti alla relatrice in merito all'emendamento 1.2 che interviene a modificare la rubrica del nuovo Titolo VIII-*bis*, sostituendo le parole « dell'azione di classe » con le parole « dei procedimenti collettivi ». A tale proposito, ritiene tale modifica ingiustificata, anche con riferimento alle considerazioni svolte in audizione dalla professoressa Pagni, la quale ha rilevato la scomparsa degli interessi collettivi, sostituiti dagli interessi individuali omogenei. Rileva d'altra parte come l'intervento sarebbe ugualmente fuori luogo nel caso in cui la collega Salafia ritenesse di far riferimento con l'aggettivo « collettivi » non agli interessi, ma ai procedimenti. A tale proposito, considera infatti come sarebbe più opportuno fare riferimento, piuttosto che ai « procedimenti collettivi », ai procedimenti relativi all'azione

risarcitoria e all'azione inibitoria. Rileva in conclusione che nel nostro ordinamento non esiste la categoria del procedimento collettivo.

Mario PERANTONI (M5S) sottolinea come, in assenza di procedimenti collettivi nel nostro ordinamento, si stia provvedendo ad introdurli in questa sede, con riferimento all'azione di merito, all'azione esecutiva e all'azione inibitoria.

Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria perplessità rispetto alle considerazioni del collega Perantoni, rilevando come non si possano introdurre nelle norme termini che rischiano di creare confusione. Nel ribadire che il termine « collettivo » è sbagliato, sollecita la relatrice ed il Governo a precisare meglio le proprie intenzioni.

Franco VAZIO (PD), considerato che la conclusione delle votazioni sul provvedimento in esame non è prevista per la giornata odierna, suggerisce di accantonare l'emendamento 1.2 della relatrice per consentire un approfondimento della questione.

Marzia FERRAIOLI (FI) chiarisce che il termine « collettivo », che si riferisce alla partecipazione di più persone, non può essere utilizzato con riferimento ai procedimenti.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.2.

Giulia SARTI, *presidente*, propone quindi di accantonare l'emendamento della relatrice 1.2, come richiesto dalla stessa relatrice.

La Commissione consente.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.3, volto a dare organicità al nuovo ordinamento che la proposta di legge in titolo vuole intro-

durire. Evidenzia come la proposta emendativa in discussione sia volta a garantire che ciascun componente della classe possa agire per l'accertamento della disponibilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ritiene che tale proposta emendativa abbia una valenza sistematica in quanto, a suo avviso, è fondamentale l'individuazione di un soggetto fisico che dimostri di avere un interesse ad agire, considerato che, a suo avviso, non è possibile delegare tale interesse totalmente alle associazioni o ai comitati. Ritenendo che l'emendamento in questione sia di assoluto buon senso, si dichiara sorpreso del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel replicare al collega Zanettin, osserva come l'emendamento 1.3 faccia riferimento solo alla responsabilità contrattuale e sia quindi limitativo. Ribadisce pertanto il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.3.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento della relatrice 1.4, evidenzia come lo stesso preveda che un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statuari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei, possa agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. A tal proposito, ritiene che il termine « organizzazione » non sia corretto in quanto l'unico utilizzo che dello stesso si fa all'interno del codice civile è riferito all'impresa. Ritiene che l'introduzione di tale termine all'interno dell'ordinamento creerà dubbi interpretativi e consentirà a gruppi di persone di riunirsi al solo fine di tentare un'azione di classe. A suo avviso, sarebbe opportuno mantenere nel testo soltanto il termine « associazione », manifestando perplessità anche sul termine « comitato », seppur considerato più ido-

neo rispetto al termine « organizzazione ». Rammenta che la professoressa Pagni, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 18 settembre, ha posto l'attenzione sull'utilizzo di termini non appropriati all'interno della proposta di legge in esame. Nell'evidenziare come compito del legislatore sia quello di armonizzare le norme al fine di approvare una buona legge, invita la Commissione a non effettuare scelte « schizofreniche ». Auspica pertanto che la relatrice possa anche in questo caso accogliere la sua richiesta di accantonare l'esame dell'emendamento in discussione, al fine di svolgere un'approfondita riflessione sull'impatto che lo stesso potrebbe determinare nell'ordinamento giuridico.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare come il legislatore debba evitare distonie rispetto al sistema, pone l'accento sul tema dei costi delle lite. Rammenta che nel diritto civile le parti normalmente sono poste sullo stesso piano e che alla soccombenza in giudizio consegue l'onere delle spese legali. Sottolinea come con il provvedimento in discussione tale principio venga stravolto. Ritiene che la Commissione debba riflettere sulla circostanza per cui chi agisce in giudizio deve avere la capacità di sopportare le spese dello stesso in caso di soccombenza. Nel ricordare l'intento deflattivo perseguito dalla legislazione degli ultimi 15 anni, teme che con l'approvazione del provvedimento in titolo si possano porre in atto meccanismi che potrebbero determinare un aumento della litigiosità. Invita pertanto i colleghi della maggioranza e i rappresentanti del Governo a svolgere una riflessione su tale questione.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia come il termine « comitato » sia stato soppresso dal testo in quanto ritenuto maggiormente restrittivo rispetto al termine « organizzazione ». Evidenzia inoltre che la proposta emendativa a sua firma 1.4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, l'in-

dividuazione dei requisiti che l'organizzazione deve avere per poter essere iscritta in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel non ritenere sufficiente quanto testé formulato dalla relatrice, rammenta che già nelle audizioni svolte nel 2015 presso la Commissione giustizia sul provvedimento in materia di azione di classe era emersa la necessità, al fine di tutelare i consumatori, di prevedere un numero minimo e sottolinea come proprio al termine di tale audizione, lo stesso Alfonso Bonafede, attualmente Ministro della giustizia, avesse manifestato le proprie perplessità circa l'opportunità di individuare tale numero minimo.

Enrico COSTA (FI) osserva che per la prima volta dall'inizio della legislatura è stato accolto dalla maggioranza un emendamento del suo gruppo parlamentare. Si riferisce nello specifico all'emendamento Bartolozzi 1.9, per il quale la relatrice ha formulato un invito al ritiro in quanto, a suo dire, assorbito dall'emendamento della relatrice 1.4. Ritiene, in proposito, che la relatrice avrebbe dovuto esprimere su tale proposta emendativa parere contrario in quanto lo stesso non rispecchia assolutamente il contenuto dell'emendamento della relatrice 1.4. Ciò premesso, con riferimento al contenuto della proposta emendativa della relatrice in discussione, in cui si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e delle associazioni nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, evidenzia come il rinvio in una fonte normativa primaria a una fonte normativa secondaria debba essere sempre delimitato da criteri, che invece non sono previsti dalla proposta emendativa della relatrice. Al riguardo, sottolinea come l'emendamento Bartolozzi 1.9 preveda invece che le associazioni e i comitati legittimati ad agire siano individuati con decreto del Ministro della giu-

stizia sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare a tutela diritti omogenei, della stabilità e continuità dell'azione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel condividere le considerazioni testé espresse dai colleghi in ordine alla eccessiva genericità del termine « organizzazione » e alla necessità di non attribuire all'Esecutivo un'ampia discrezionalità, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare sulla questione un'attenta riflessione.

Franco VAZIO (PD) manifesta la propria preoccupazione in ordine alla circostanza che con l'approvazione della proposta emendativa della relatrice 1.4 si possano introdurre all'interno dell'ordinamento termini che creeranno profonde difficoltà interpretative. Evidenzia come l'introduzione di elementi di novità all'interno dell'ordinamento non sia fonte di preoccupazione soltanto per gli operatori del diritto, bensì anche per i cittadini e per le imprese che dovranno agire o resistere in un giudizio regolato da disposizioni non chiare. Rammenta, in particolare, ai colleghi della Lega, che durante l'ultima campagna elettorale avevano manifestato attenzione alle imprese, che il mondo imprenditoriale non accoglierà con favore le disposizioni che si accingono ad approvare. Nel ricordare, inoltre, che il provvedimento imputa il costo del consulente tecnico d'ufficio a colui che subisce l'azione di classe, si domanda quale comportamento possa adottare tale soggetto in presenza di disposizioni normative equivoche.

Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene che la proposta di legge in titolo debba essere calibrata in quanto contiene formule vaghe foriere di equivocità. Si domanda quindi se anche la pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo di un'azione di classe.

Giulia SARTI, *presidente*, nel replicare alla collega Ferraioli, precisa che il provvedimento esclude la possibilità che la

pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo nell'azione di classe.

Pietro PITTALIS (FI), nel concordare con quanto espresso dai colleghi precedentemente intervenuti, ritiene che l'emendamento della relatrice 1.4, qualora venisse approvato, porrà numerosi problemi interpretativi. Osserva inoltre che l'impostazione di tale emendamento mette in secondo piano la figura del consumatore. Infatti, a suo avviso, con il termine « organizzazione » si enfatizza un soggetto che non è definito e non si valorizza il consumatore. Si riserva quindi di svolgere un più ampio intervento nel corso dell'esame in Assemblea.

Simone BALDELLI (FI) manifesta la necessità che il Governo o la relatrice forniscano un'interpretazione autentica della disposizione che la Commissione è chiamata a votare, in quanto le associazioni dei consumatori hanno bisogno di comprenderne il senso. Ritiene che la proposta emendativa contenga un conferimento di poteri al Ministro eccessivamente vago, considerata l'assenza di criteri regolatori, e che sia necessario fare chiarezza al fine di evitare che l'approvazione di tale emendamento generi turbative o false aspettative. Osserva che quando una richiesta di chiarezza viene posta da diverse forze politiche portatrici di differenti sensibilità, ciò è il chiaro segnale che un problema esiste veramente. Rileva come, a suo avviso, sarebbe buona prassi che l'Esecutivo si assuma la responsabilità di presentare emendamenti, evitando di farli proporre ai relatori. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.4 della relatrice non sarà accolta con piacere da tutti gli esponenti del mondo associativo consumeristico.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alla possibilità che anche un'organizzazione possa agire nell'azione di classe, ritiene sia positivo prevedere il ricorso a degli organismi più « flessibili ». Sottolinea inoltre che l'emendamento della relatrice 1.4 fissa il termine di 180 giorni

dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto ministeriale con il quale verranno stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco pubblico. Osserva che, qualora le Commissioni di merito ritenessero importante collaborare al fine dell'individuazione di tali requisiti, si potrebbe prevedere che le stesse debbano esprimere il proprio parere sul predetto decreto. Precisa inoltre che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile valutare ancora la portata della disposizione di cui all'emendamento in esame.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che nel codice civile non è prevista una formula più «flessibile» di quella del comitato, si domanda quale sia la carica all'interno dell'organizzazione preposta a rappresentarla in giudizio.

Enrico COSTA (FI), nell'invitare il sottosegretario Ferraresi a considerare come la proposta emendativa 1.4 della relatrice rechi un conferimento «in bianco», precisa che il parere delle Commissioni parlamentari non sarebbero comunque vincolanti. Evidenzia inoltre che non essendo previsti nell'emendamento della relatrice 1.4 criteri regolatori del conferimento dato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, le Commissioni di merito, qualora fosse previsto il loro parere, si troverebbero nell'impossibilità di valutare lo schema di decreto.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 (*nuova formulazione*) della relatrice (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7, nonché dell'emendamento Colletti 1.8, risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Precisa altresì che l'emendamento Bartolozzi 1.9 risulta assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Avverte altresì che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanet-

tin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Vitiello 1.17, Schullian 1.18, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20 risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI), esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.21 della relatrice, che, facendo riferimento agli atti e ai comportamenti invece che ai fatti, estende l'azione sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Ritene infatti che tale intervento comporti conseguenze non irrilevanti, tenuto conto che l'azione di classe ivi prevista può essere esperita nei confronti delle imprese e nei confronti degli enti gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Chiede pertanto se, su tali basi, sia effettivamente intendimento del Governo sottrarre i concessionari di servizi pubblici o di pubblica utilità alla *class action* amministrativa per trasformarli in eventuali soggetti convenuti della *class action* ordinaria.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, precisa alla collega Bartolozzi che il riferimento alle imprese e agli enti gestori è già contenuto nella prima parte del secondo comma del nuovo articolo 840-*bis*, non interessato dall'intervento di modifica dell'emendamento a sua firma 1.21 .

Simone BALDELLI (FI), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, a fine di chiarimento, chiede se, dopo gli opportuni interventi di modifica operati dalla relatrice e dal Governo, un soggetto come la Rai possa diventare oggetto di *class action*.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, conferma l'ipotesi formulata dal collega Baldelli.

La Commissione approva l'emendamento 1.21 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vitiello 1.23 risulta assor-

bito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.21 della relatrice. Costata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vitiello 1.23 e Schullian 1.24: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva che l'emendamento a sua firma 1.62 avrebbe dovuto più opportunamente essere votato successivamente all'emendamento volto a eliminare la possibilità di adesione *post* sentenza, considerata la previsione della proposta emendativa di aderire all'azione di classe in corso di procedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, pur riconoscendo la fondatezza delle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che l'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito sulla base delle partizioni del testo cui essi si riferiscono.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.62 ed approva l'emendamento Aiello 1.26, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'emendamento 1.29 della relatrice, ritiene che sia preferibile la formulazione adottata dall'analogo emendamento 1.31 del collega Zanettin, che fa riferimento al foro della parte convenuta piuttosto che al foro delle imprese ovvero degli enti gestori. In un'ottica di armonizzazione delle norme, rileva infatti come sia sempre più opportuna una formulazione generica, rischiando l'elencazione dei diversi soggetti di non costituire un elenco esaustivo.

Pierantonio ZANETTIN (FI), aderendo alle considerazioni della collega Bartolozzi, rileva come il riferimento «alla parte convenuta», adottato nell'emendamento a sua firma 1.31, sia più chiaro e non dia adito ad alcun dubbio.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che gli unici soggetti convenuti sono le imprese e gli enti gestori, evidenziando pertanto l'assenza di qualsiasi dubbio circa la formulazione dell'emendamento 1.29 della relatrice.

Giulia SARTI, *presidente*, rileva, con una considerazione esclusivamente tecnica, come dal punto di vista giuridico appaia più idoneo il riferimento alla « parte convenuta ».

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, manifestando la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento della questione posta dai colleghi, fa presente l'opportunità di un supplemento di istruttoria in merito.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che quindi la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative, nella giornata di domani, partendo dall'emendamento 1.29 della relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 59 del 18 settembre 2018, a pagina 23, seconda colonna, alla ventottesima riga, sostituire la parola: « e » con la seguente: « o ».

Nel medesimo bollettino, a pagina 24, seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, inserire le seguenti parole: *c)* all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: « Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 60 del 19 settem-

bre 2018, a pagina 46, prima colonna, alla ventitreesima riga, dopo la parola: « *pro-rogatio* » devono intendersi aggiunte le seguenti: « delle Camere »; alle ventiseiesima riga, dopo le parole: « decreto legislativo »

devono intendersi aggiunte le seguenti: « ai fini del « secondo parere »; alla ventisettesima riga, le parole: « di Senato e Camera avevano » devono intendersi sostituite con le seguenti: « delle nuove Camere hanno ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Ferri.

Al comma 1, capoverso « Titolo VIII-bis » sostituire le parole: Dell'azione di classe con le seguenti: Dei procedimenti collettivi.

1. 2. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

I diritti individuali omogenei di cui al successivo comma sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tal fine, ciascun componente della classe, anche mediante le associazioni di cui al terzo comma cui da mandato o comitati di cui al medesimo terzo comma cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del codice civile.

Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni e dei comitati abilitati a proporre le azioni di classe ai sensi del primo comma. Con decreto del Ministro della giustizia, sono disciplinati la formazione del Registro e i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, capoverso « ART. 840-sexies », primo comma, lettera a), sopprimere le seguenti parole: quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto del Ministero della giustizia di cui all'articolo 840-bis, terzo comma, del codice di procedura civile è adottato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sostituire il primo comma con il seguente:

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della

classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.

1. 4. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera b), sostituire le parole: omogeneità dei diritti individuali con le seguenti: la sussistenza di diritti individuali identici.

1. 5. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano

nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

1. 6. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire con le seguenti: un'associazione cui il proponente da mandato o un comitato cui il proponente partecipa, abilitati ed in grado, per l'organizzazione, le finalità e la stabilità posseduta al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire i suddetti interessi o ciascun componente della classe possono agire.

1. 7. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe con le seguenti: ciascun componente della classe, anche tramite un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti.

1. 8. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti *con le seguenti:* le associazioni o i comitati di cui al secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « ART. 840-bis » dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Le associazioni e i comitati legittimati ad agire di cui al primo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità dell'azione. L'elenco è predisposto dal Ministro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di costituzione e aggiornamento dell'elenco sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 9. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, sostituire le parole: un comitato che hanno, *con le seguenti:* che ha.

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, capoverso « ART. 840-ter » quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi *con le seguenti:* l'associazione non è adeguatamente rappresentativa;

al medesimo comma 1, capoverso « ART. 840-sexies », primo comma, lettera a) sopprimere le parole: o da un comitato.

1. 10. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno *aggiungere*

le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 500 unità e che hanno.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.

1. 12. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno *aggiungere le seguenti:* un numero di aderenti pari almeno a 400 unità e che hanno.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.

1. 13. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno *aggiungere le seguenti:* un numero di aderenti pari almeno a 300 unità e che hanno.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.

1. 14. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », comma 1, dopo le parole: che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti, *aggiungere le seguenti:* ivi inclusa un'associazione rappresentativa degli interessi delle im-

prese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

1. 15. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: componente della classe con le seguenti: soggetto titolare degli stessi.

1. 16. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe aggiungere le seguenti: e tutte le associazioni di categoria rappresentative delle imprese e dei consumatori e, al secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese ovvero nei confronti di aggiungere le seguenti: pubbliche amministrazioni.

1. 11. Ferri.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: può agire con le seguenti: possono agire.

1. 17. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, dopo le parole: può agire nei confronti dell'autore aggiungere le seguenti: e del responsabile.

1. 18. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, dopo le parole: condotte lesive per l'accertamento della responsabilità aggiungere la seguente: contrattuale.

1. 19. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », primo comma, secondo periodo, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti.

1. 20. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis » secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

1. 21. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nei confronti di imprese ovvero nei confronti di », inserire le seguenti: « pubbliche amministrazioni nonché di »;

b) sostituire le parole: « Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici », con le parole: « Le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici sono adeguate alle prescrizioni del presente Titolo ».

Conseguentemente, al capoverso « ART. 840-quaterdecies », secondo comma, dopo le parole: può stipulare con l'impresa o con, inserire le seguenti: l'amministrazione pubblica ovvero con.

1. 22. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a fatti cagionati con le seguenti: ad atti o comportamenti posti in essere

in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.

1. 23. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: in materia di ricorso aggiungere le seguenti: avverso il silenzio della pubblica amministrazione e.

1. 24. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sopprimere il terzo comma.

1. 25. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente al comma 1, capoverso « ART. 840-quater », primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui al secondo periodo, è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

1. 62. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni.

1. 26. Aiello.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », quinto comma, primo periodo, dopo le parole: di almeno uno degli aderenti aggiungere le seguenti: oppure un'associazione o un comitato legittimati ai sensi del primo comma.

1. 27. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », dopo il quinto comma, aggiungere il se-

guente: In ogni caso l'azione di cui al primo comma può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui i soggetti legittimati hanno richiesto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese o agli enti da essi ritenute responsabili la cessazione degli atti o comportamenti lesivi plurioffensivi.

1. 28. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il primo comma con il seguente: La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede l'impresa, ovvero l'ente gestore.

1. 29. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », primo comma, sostituire le parole: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa con le seguenti: davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale.

1. 30. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del Tribunale ove ha sede legale la parte convenuta.

1. 31. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », al primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del tribunale avente competenza in relazione alla sede dell'impresa.

1. 32. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i Fori esclusivi previsti da leggi speciali che disciplinano azioni a carattere collettivo a tutela di ben individuate categorie di diritti lesi da comportamenti plurioffensivi.

1. 33. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il secondo comma, con il seguente: Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

1. 34. Ascari.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il terzo comma, con il seguente: Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo; restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

1. 35. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'ordinanza è pubblicata, a cura della

cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

1. 36. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », al quarto comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: . I diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria;

1. 37. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, sopprimere la lettera c).

1. 38. Ferri.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nei confronti del convenuto.

1. 39. La Relatrice.

Al capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, sopprimere la lettera d).

1. 40. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.

1. 144. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quando, sulla base della struttura organizzativa e delle finalità programmatiche, nonché della stabilità e continuità dell'azione, le associazioni e i comitati non siano adeguati a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati nel momento in cui l'azione è proposta.

1. 41. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quando l'attore non appare in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.

1. 42. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: lo statuto dell'associazione o del comitato non prevede come unica finalità la tutela.

1. 44. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d), sostituire le parole: degli interessi fatti valere in giudizio con le seguenti: della classe.

1. 45. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quarto comma, lettera d) dopo le parole: quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio aggiungere il seguente periodo: Si considerano ade-

guatamente rappresentative quelle associazioni o quei comitati laddove siano iscritti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o alla Camera di Commercio competente, nonché tutte quelle associazioni o comitati, anche spontanei che si formino come raggruppamento di portatori di interessi comuni.

1. 46. Ferri.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », quinto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa ordinanza dovrà essere anche riportata integralmente nella homepage del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, quando ciò non fosse possibile, su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale, per materie affini e a spese del convenuto.

1. 47. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora dalla valutazione del Tribunale emergesse che la classe, così come definita nell'ordinanza di cui al presente articolo, risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale stabilisce l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità che lo stesso Tribunale provvederà a definire e che dovrà in ogni caso includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.

1. 48. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Su istanza di parte il Tribunale può ordinare la pubblicazione dell'ordi-

nanza anche su uno o più siti o piattaforme *web* individuate dal Tribunale per materie affini e a spese del convenuto.

1. 49. Bazoli.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sopprimere il sesto comma.

1. 50. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sesto comma, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: lettera b).

1. 51. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il comma 7 con il seguente:

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

1. 52. Barbuto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », settimo comma, secondo periodo, dopo le parole: deve essere notificato aggiungere le seguenti: alla controparte e.

1. 53. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », settimo comma, secondo periodo, dopo la

parola: notificato aggiungere la seguente: anche.

1. 54. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », settimo comma, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: Il reclamo avverso l'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

1. 55. Bazoli.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », settimo comma, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore.

1. 56. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

1. 57. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.

1. 58. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 840-quater », con il seguente:

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di

classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.

Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui al primo comma.

1. 59. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 840-quater » con il seguente:

ART. 840-quater. – (Pluralità delle azioni di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto successivamente alla pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Quelle proposte prima di tale pubblicazione sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio indi-

viduale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, sostituire le parole: « all'articolo » con le seguenti: « agli articoli 840-quater, secondo comma e »;

2) al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: « oppure l'avvio di una nuova azione di classe »;

b) all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda), sopprimere il sesto comma;

c) all'articolo 1, comma 1, capo verso ART. 840-sexies (Sentenza), al primo comma, lettera e), dopo le parole: diritti omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma,;

d) all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 840-septies (Modalità di adesione all'azione di classe), sopprimere il nono comma.

1. 60. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quater » primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 61. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al capoverso « 840-quater » sostituire il secondo comma con il seguente:

La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

Conseguentemente:

al comma 1 capoverso « ART. 840-sexies », primo comma, lettera e) apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta, dopo le parole: diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, comma 2,;

al capoverso « ART. 840-sexies », primo comma, lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;

al capoverso « ART. 840-octies » apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la rubrica: (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti) con la seguente: (Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti);*

2. *sopprimere il primo comma;*

3. *al secondo comma, sostituire le parole: scadenza del termine di cui al primo comma, con le seguenti: dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli ade-*

renti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;

4. *sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.;*

5. *al quarto comma, dopo le parole: termine di cui al terzo comma, aggiungere le seguenti: secondo periodo, al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;*

6. *al quinto comma, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;*

al capoverso « ART. 840-quinquiesdecies », apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;*

2. *al primo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;*

3. *al secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;*

4. *sopprimere il terzo comma.*

1. 80. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quater », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: decorso un anno dalla

pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma non sono proponibili *con le seguenti*: passata in giudicato la sentenza non sono proponibili da parte di soggetti portatori di diritti omogenei identici.

1. 63. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine *aggiungere le seguenti*: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni.

Conseguentemente, al capoverso « ART. 840-sexies », primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio *aggiungere le seguenti*: non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta.

1. 66. Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, dopo le parole: fissa un termine, *aggiungere le seguenti*: perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma,.

1. 64. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossetto, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, dopo le parole: fissa un termine, *aggiungere le seguenti*: perentorio, non superiore a sessanta giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma.

1. 65. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, dopo il primo pe-

riodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.

1. 67. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 68. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », sopprimere i commi terzo e quarto.

1. 69. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies » sopprimere il terzo comma;

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere il capoverso « ART. 840-novies »;

al comma 1, capoverso « ART. 840-terdecies » sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

1. 104. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », sopprimere il terzo comma.

***1. 70.** Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », sopprimere il terzo comma.

***1. 71.** Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies » sostituire il terzo comma con il seguente:

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.

1. 72. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », sopprimere il quarto comma.

1. 73. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies » sostituire il quarto comma, con il seguente:

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.

1. 74. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei

suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.

Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

1. 75. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungete il seguente:

Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

1. 76. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» sostituire la rubrica: (Sentenza) con la seguente: (Sentenza di accoglimento).

1. 86. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando razione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma;.

1. 77. Cataldi.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» sopprimere la lettera e);

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso «ART. 840-septies».

1. 78. Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera e), sopprimere le parole da: per l'adesione fino a: degli atti e.

1. 79. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma sostituire la lettera g) con la seguente:

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra gli avvocati ed i dottori commercialisti iscritti nell'albo del Tribunale dinanzi a cui si svolge la procedura.

1. 81. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera g), sopprimere le seguenti parole: quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.

1. 82. D'Orso.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.

1. 83. Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno ade-

rito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

1. 84. Di Sarno.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» sopprimere il secondo comma.

1. 85. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», secondo comma, sopprimere la lettera c).

1. 87. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», secondo comma, lettera c), dopo la parola: certificata aggiungere le seguenti: ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 88. Perantoni.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies» secondo comma, lettera c), dopo la parola: aderente aggiungere le seguenti: o del suo difensore.

1. 89. Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere il terzo comma.

***1. 90.** Bazoli.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere il terzo comma.

***1. 91.** Bartolozzi, Zanettin, Costa, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sostituire il quarto comma con il seguente:

La domanda è resa su di un modulo conforme al modello approvato con de-

creto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. 92. Dori.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.

***1. 93.** La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.

***1. 94.** Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», nono comma, dopo la parola: termini aggiungere la seguente: ivi.

1. 95. Dori.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sostituire le parole da: Entro il termine fino a: deve depositare con le seguenti:

Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e), il convenuto deposita.

1. 96. Di Stasio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 97.** Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 98.** Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies» secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 99. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna con decreto il convenuto al pagamento in favore di ciascuno aderente di una somma a titolo di risarcimento del danno o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente.

1. 100. Vitiello, Schullian.

All'articolo 1, capoverso «ART. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere la parola: succintamente.

1. 101. Colletti.

All'articolo 1, capoverso «ART. 840-octies», sostituire il sesto comma con il seguente:

Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce all'attore ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente propor-

zionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.

1. 102. Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», inserire in fine il seguente comma:

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso forfettario determinato con regolamento dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

1. 103. Giuliano.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «ART. 840-novies».

***1. 105.** Ferri.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «ART. 840-novies».

***1. 106.** Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire il capoverso «ART. 840-novies» con il seguente:

ART. 840-novies.

(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.

Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.

Conseguentemente, al capoverso «ART. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.

1. 107. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000 in misura non superiore all'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della Giustizia.

1. 108. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies», al primo comma, sostituire le parole: al rappresentante comune, a titolo di com-

penso, con le seguenti: all'associazione o al comitato, e, tramite questi, agli aderenti.

1. 109. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «Art. 840-no-vies» sopprimere i commi sesto e settimo.

1. 110. Bazoli.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies», sopprimere il sesto comma.

1. 111. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies» sostituire il sesto comma con il seguente:

Con il medesimo decreto il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando il soccombente è il convenuto, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa, il valore del procedimento è dato dalla somma delle richieste dell'attore e degli aderenti.

1. 112. Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il compenso può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.

1. 113. Giuliano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-decies», sostituire il secondo comma con il seguente:

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per

revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso, il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

1. 114. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 115.** Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 116.** Bazoli.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rappresentante comune e gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

1. 118. Palmisano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», terzo comma, alle parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto premettere le seguenti: Salvo domanda di parte.

1. 119. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: non sospende l'esecuzione del decreto. Esso.

1. 120. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente in presenza di fondati motivi.

1. 117. Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», terzo comma, aggiungere dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente quando, in base alle circostanze del caso concreto, sussiste il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile degli interessi delle parti.

1. 121. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», terzo comma, sopprimere la lettera d).

1. 122. Perantoni.

Al comma, capoverso «ART. 840-undecies», sostituire il quinto comma con il seguente: Al ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alla controparte (rappresentante comune o convenuto) e agli eventuali aderenti controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente e gli aderenti controinteressati devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

1. 123. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», settimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

1. 124. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies» ottavo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: nei suoi confronti.

1. 125. Saitta.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-duodecies», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: il rappresentante comune.

1. 126. Scutellà.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-terdecies», sostituire il primo comma con il seguente: L'esecuzione forzata del decreto, di cui all'articolo 840-octies, è promossa dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

1. 127. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quarterdecies», sostituire il primo comma con il seguente: Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso

tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

1. 128. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quarterdecies, terzo comma, dopo le parole: posta elettronica certificata *aggiungere le seguenti:* ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 129. Scutellà.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quarterdecies, sesto comma, dopo le parole: posta elettronica certificata *aggiungere le seguenti:* ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 130. Cataldi.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quarterdecies, aggiungere in fine il seguente comma: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

1. 131. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sexiesdecies, sostituire il primo comma con il seguente: Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta

omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma.

1. 132. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», primo comma, sostituire le parole: atti e comportamenti posti con le seguenti: condotte poste.

1. 133. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per richiedere l'eliminazione o riduzione degli effetti delle violazioni accertate.

1. 134. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti: di pubbliche amministrazioni.

1. 135. Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sostituire il terzo comma con il seguente: La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo dove ha sede l'impresa o l'ente gestore. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

1. 136. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies, comma 2.

1. 137. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sostituire il quinto comma con il seguente: il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.

1. 138. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sesto comma, dopo le parole: su istanza di parte, aggiungere le seguenti: ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e.

Conseguentemente, il comma 7 è soppresso.

1. 139. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sostituire il settimo comma con il seguente: Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

1. 140. Dori.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.

***1. 141.** Bartolozzi, Zanettin, Costa, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.

*1. 142. Bazoli.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-se-xiesdecies», sopprimere il nono comma.

1. 143. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso «Titolo V-bis» sostituire la rubrica: Dell'azione di classe con le seguenti: dei procedimenti collettivi.

2. 1. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 196-bis», primo comma, dopo le parole: all'indirizzo di posta elettronica aggiungere le seguenti: certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. 2. Palmisano.

Al comma 1, capoverso «ART. 196-bis secondo comma, dopo le parole: posta elettronica ordinaria o certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. 3. Saitta.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni di coordinamento).

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

e) azioni di classe di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile.

3. 0. 1. Schullian.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 300.000 euro per l'anno 2018, destinati in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

al medesimo articolo conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 2. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

*5. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

***5. 4.** D'Orso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 5. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. È fatta salva la disciplina delle azioni collettive previste da leggi speciali.

6. 1. Vitiello, Schullian.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni di coordinamento).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera *d)*, è aggiunta in fine la seguente:

e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: « di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 » sono sostituite le seguenti: « di cui al Titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile ».

6. 0. 1. D'Orso.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.

1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis », quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.

1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 840-quater » con il seguente: Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.

Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

1. 59. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quinquies », primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine aggiungere le seguenti: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

Conseguentemente, al capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio aggiungere le seguenti: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a cento-cinquanta giorni.

1. 66. (Nuova formulazione). Businarolo.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies» sostituire il testo con il seguente: quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico».

1. 72. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.

1. 76. (Nuova formulazione). Vitiello.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: «quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.

1. 83. (Nuova formulazione). Ferri.

All'articolo 1, capoverso «ART. 840-otties», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: succintamente motivato.

1. 101. (Nuova formulazione). Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-no-vies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.

1. 113. (Nuova formulazione). Giuliano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

1. 118. (Nuova formulazione). Palmisano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi.

1. 117. (Nuova formulazione). Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.

1. 137. (Nuova formulazione). Vitiello.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni di coordinamento).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:

e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: « di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 »: sono sostituite

con le seguenti: « di cui al Titolo VIII-*bis* del Libro quarto del codice di procedura civile ».

6. 0. 1. *(Nuova formulazione)*. D'Orso.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione

nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.

1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-bis», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

1. 21. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.

1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	56
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ...	56
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	56
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	56
Audizione di rappresentanti di Confindustria	56

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 settembre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.50.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili. C. 1071 D'Uva ed altri (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 310 Meloni</i>)	57
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00476 Ribolla e Grimoldi: Iniziative per il commissariamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)	64
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	65

SEDE REFERENTE

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili.

C. 1071 D'Uva ed altri.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 310 Meloni).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1071, a prima firma D'Uva, recante disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo

contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili.

Invita quindi la relatrice, deputata De Lorenzo, ad illustrare il contenuto della proposta di legge.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, rileva che la proposta di legge n. 1071, che consta di sette articoli, prevede, all'articolo 1, il ricalcolo secondo il metodo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili, pari a un complessivo trattamento pensionistico lordo di 90.000 euro. In particolare, il comma 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il ricalcolo dei trattamenti pensionistici di importo pari o superiore a tale limite, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante la riduzione delle quote retributive alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispon-

dente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. In altre parole, più l'accesso al pensionamento è precoce, maggiore sarà la penalizzazione da applicare.

La disciplina del ricalcolo è applicata, ai sensi dei commi 2 e 3, anche alle pensioni in essere. In particolare, sulla base del comma 2, con riferimento ai trattamenti diretti decorrenti dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2019, le quote retributive sono ridotte alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione vigente al momento del pensionamento relativo all'età dell'assicurato e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella Tabella A allegata alla proposta di legge, che, a sua volta, ripropone la Tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 in vigore fino al 31 dicembre 2009. La norma prevede l'utilizzo del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni di età anche nel caso di accesso al pensionamento ad un'età superiore.

Il comma 3 dispone l'applicazione ai trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 1996, pertanto i trattamenti calcolati interamente con il sistema retributivo, dei coefficienti di trasformazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009, come riportato nella Tabella B allegata alla proposta di legge e disposto nella Tabella A della legge n. 335 del 1995.

La norma prevede, inoltre, al comma 4, l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso di accesso al pensionamento ad età inferiori e, al comma 5, l'applicazione del ricalcolo alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo, in caso di titolarità di più pensioni.

Rileva che, sulla base dell'articolo 2, la disciplina del ricalcolo è estesa agli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si adeguano nell'ambito della loro autonomia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo risparmio, in cui confluiscono i risparmi ottenuti dal ricalcolo dei trattamenti pensionistici, destinati ad aumentare gli importi delle pensioni mi-

nime e delle pensioni sociali, secondo modalità stabilite da un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala, quindi, che, come disposto dall'articolo 4, l'applicazione del meccanismo di ricalcolo non può in ogni caso dare luogo ad un trattamento pensionistico o degli assegni vitalizi inferiore a 4.500 euro netti mensili, nonché perequazioni.

Osserva che l'articolo 5, fornendo l'interpretazione autentica dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dispone, con decorrenza *ex tunc*, che gli accrediti contributivi corrisposti dai lavoratori che svolgono attività sindacale concorrono alla formazione della quota di pensione il cui ammontare è calcolato sulla base della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 503 del 1992 (cosiddetta quota *b*).

L'articolo 6, quindi, esclude dal ricalcolo introdotto dall'articolo 1 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e quelli riconosciuti alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

L'articolo 7, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il sistema di ricalcolo previsto dalla proposta di legge n. 1071 deroga sì al principio di affidamento, ma lo fa nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza, considerato il fatto che si tratta di un provvedimento legislativo imposto da una situazione di grave crisi economica in cui ciascun contribuente – per beneficiare del trattamento pensionistico – deve versare i contributi previsti al riguardo dalla legge nel rispetto del principio contributivo che governa il sistema previdenziale e che si è reso ineludibile al fine di assicurare il rispetto del principio di equilibrio del bilancio dello Stato, principio tutelato a livello costituzionale dall'articolo 81 della Costituzione. Il ricalcolo con il metodo contributivo delle pensioni d'oro avente ad oggetto i soli trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili non potrebbe essere ritenuto incostituzionale, considerata la *ratio* che è posta alla

base di tale intervento normativo. Questo intervento mira infatti a far fronte ad una situazione di grave crisi economica introducendo un vero e proprio correttivo ad alcune diseguglianze esistenti tra i cittadini in materia previdenziale e facendo sì che il sistema previdenziale risponda al principio di equità. Con tale proposta di legge si intende eliminare il divario esistente tra la categoria di cittadini colpiti duramente dalla crisi economica (il riferimento è ai fruitori di assegni sociali o di pensioni minime) e la categoria dei cittadini privilegiati beneficiari delle pensioni d'oro. In tal modo verrebbe eliminato lo stato di iniquità sociale e verrebbe restituita l'equità al sistema previdenziale. Questo ricalcolo con il metodo contributivo delle pensioni d'oro si rende necessario al fine di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione, rispondendo dunque ad un fondamentale principio di rilievo costituzionale. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione afferma infatti che: « lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico ». Con tale proposta di legge si intende proprio tenere in adeguata considerazione l'attuale fase avversa del ciclo economico al fine di assicurare il rispetto del principio del pareggio in bilancio. Queste misure di ricalcolo rappresentano un vero e proprio sostegno previdenziale per i cittadini più deboli, nel pieno rispetto del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Il ricalcolo dei trattamenti pensionistici rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza, considerata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4 della proposta di legge. Tale clausola fissa infatti un limite all'applicazione del meccanismo di ricalcolo, considerato il fatto che tale meccanismo non può in alcun caso comportare un ammontare del trattamento pensionistico o degli assegni vitalizi inferiore a 4.500 euro netti mensili, nonché perequazioni. Il limite all'applicazione del meccanismo di ricalcolo in 4.500 euro è stato individuato

discrezionalmente e nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza al fine di fornire in ogni caso ai beneficiari delle pensioni d'oro un trattamento pensionistico che risulti pienamente ed effettivamente adeguato a salvaguardare il loro tenore di vita. Con tale proposta di legge, nell'effettuare un bilanciamento tra diversi interessi di rilievo costituzionale, si è voluto tutelare anche il tenore di vita dei beneficiari delle pensioni d'oro, in considerazione del fatto che nello specifico si tratta di persone che sono state titolari di incarichi lavorativi altamente qualificati e in virtù dei quali percepiscono una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto nel pieno rispetto dell'articolo 36 della Costituzione (« il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa »). Tale proposta di legge mira ad attribuire a questa categoria di lavoratori anche un trattamento pensionistico adeguato all'attività lavorativa da essi espletata, garantendo comunque il loro tenore di vita.

Il ricalcolo previsto dalla proposta di legge mira inoltre a ripristinare l'equilibrio intergenerazionale che è stato fortemente compromesso dal precedente sistema retributivo che governava il nostro sistema previdenziale. In base al sistema retributivo i lavoratori percepivano e percepiscono ancora oggi trattamenti pensionistici che risultano totalmente sganciati da quelli che sono i contributi da loro versati. Da tale sistema deriva il fatto che l'indicizzazione delle pensioni all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT viene, illegittimamente e irragionevolmente, ad essere posto a carico delle generazioni più giovani. Il legislatore intende tutelare anche il fondamentale diritto alla pensione delle nuove generazioni, già posto in serio pericolo dai precedenti governi, salvaguardandolo – in considerazione della grave crisi economica – proprio con il ricalcolo delle pensioni d'oro in base al metodo contributivo. Tale ricalcolo, oltre a favorire le fasce più deboli della popolazione

che sono beneficiarie delle pensioni minime e delle pensioni sociali, è anche in grado di tutelare per la prima volta il diritto fondamentale alla pensione delle nuove generazioni.

Le pensioni d'oro possono essere oggetto di un ricalcolo con il metodo contributivo in relazione a quella parte del trattamento pensionistico non finanziata dalla contribuzione versata, considerato il fatto che soltanto questa parte del trattamento pensionistico può essere ridotta ad equità in presenza di un'insostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Soltanto le prestazioni pensionistiche che sono state effettivamente finanziate dal sistema contributivo versato sono le uniche effettivamente intangibili.

Il contributo di solidarietà sulle prestazioni pensionistiche – che qui giova richiamare – è una prestazione patrimoniale assoggettata a riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione. La natura di prestazione patrimoniale di tale contributo è stata ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016, in cui la stessa Corte afferma al riguardo che: « Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003) ». È la legge che impone la costituzione di un rapporto obbligatorio tra pubblica amministrazione e privato, indipendentemente dal volere di quest'ultimo: si coglie in tal modo il significato di prestazione imposta. La riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia di prestazioni patrimoniali è posta a presidio dell'interesse generale a una più equa ripartizione degli oneri economici tra i consociati. La prestazione patrimoniale si traduce sempre in un depauperamento economico per il debitore, incidendo la stessa negativamente sulla sfera patrimoniale del privato. Con il contributo di solidarietà in materia di pensioni siamo dunque in presenza di un provvedimento ablatorio obbligatorio. I provvedimenti

ablatori obbligatori, pur avendo in comune con i provvedimenti ablatori reali (come l'espropriazione) un momento privativo ed un momento acquisitivo di un vantaggio a favore della pubblica amministrazione, se ne differenziano per l'assenza di un corrispettivo. Mentre nei provvedimenti ablatori reali è sempre prevista la corresponsione di un indennizzo da parte della pubblica amministrazione nei confronti del privato che subisce un sacrificio nell'interesse della collettività, nei provvedimenti ablatori obbligatori manca un corrispettivo.

La Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata afferma che: « In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. Il contributo, dunque, deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale come misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato.

In merito al principio di irretroattività delle leggi occorre sottolineare il fatto che tale principio, pur costituendo un principio fondamentale dell'ordinamento, non ha un fondamento costituzionale (ad eccezione della previsione dell'articolo 25 della Costituzione limitatamente all'irretroattività della legge penale incriminatrice) e può in teoria essere derogato. Il

legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell'irretroattività della legge penale, può emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. La retroattività che caratterizza tale proposta di legge è pienamente giustificata dalla ragionevolezza che è posta alla base di tale intervento normativo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 294 e n. 310, ambedue a prima firma Meloni, recanti, la prima, l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale e, la seconda, disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS. Trattandosi di proposte di legge vertenti su materia identica a quella della proposta n. 1071, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La relatrice si riserva di illustrare le proposte di legge testé abbinata nella seduta già convocata per giovedì 27 settembre.

Paolo ZANGRILLO (FI), premettendo di comprendere e condividere la finalità, alla base della proposta di legge, di tendere verso un sistema pensionistico più equo, ritiene non chiare le modalità attraverso le quali i presentatori intendano conseguire tale risultato. Tenendo conto che dai dati disponibili risulta che sono circa 50.000 i pensionati che percepiscono un trattamento pensionistico superiore ai 4.500 euro netti mensili, pari allo 0,3 per cento del totale dei pensionati, a loro volta pari a 15,5 milioni circa, nella più ottimistica delle ipotesi dall'applicazione della proposta di legge in esame deriverebbero circa 10.000 euro annui pro capite di risparmi che, al netto delle ritenute fiscali, porterebbero a circa 300 milioni di euro

complessivi, sufficienti ad incrementare di circa 6 euro al mese le pensioni più basse. Da ciò risulta chiaro che la finalità ultima della proposta di legge è la propaganda politica. Si vogliono colpire coloro che impropriamente sono definiti privilegiati, essendo invece persone che, investendo su loro stessi e sulle proprie capacità, hanno dedicato la vita al lavoro, contribuendo anche alla crescita del Paese. Il messaggio lanciato alle giovani generazioni dalla maggioranza è, a suo avviso, devastante. Si dimostra che non serve puntare sulle proprie capacità perché la riuscita personale è interpretata come espressione di appartenenza alla « casta ». Ed è strano che questa lotta al merito venga da una parte politica che, in campagna elettorale, aveva sbandierato persino l'intenzione di istituire un Ministero del merito. Al contrario, con questa proposta di legge, la maggioranza dimostra di voler punire il merito. Passando poi al contenuto del provvedimento, ritiene necessario ricevere chiarimenti sul fatto che, invece di ridurre i trattamenti pensionistici riportandone l'ammontare percepito in linea con i contributi effettivamente versati, come più volte affermato dal ministro Di Maio, la proposta di legge, in realtà, si concentra esclusivamente sul coefficiente di trasformazione e non anche, come dovrebbe, sul montante contributivo. Si realizzerebbe, dunque, un taglio netto dell'importo percepito parametrato esclusivamente sulla distanza tra l'età dell'effettivo accesso al pensionamento e l'età, stabilita per legge, per il pensionamento di vecchiaia. Si tratta, pertanto, di un inganno che è necessario smascherare. Da ultimo, osserva che, contrariamente a quanto prefigurato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'articolo 3 dispone l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui sono fatti confluire i risparmi di spesa, sottratti, pertanto, alla disponibilità dell'INPS.

Carlo FATUZZO (FI) ricorda ai colleghi che fino al 1969 il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici era contributivo.

Il passaggio al sistema retributivo è stato giudicato dal legislatore necessario per evitare la liquidazione di trattamenti pensionistici eccessivamente bassi, essendo calcolati con le marche assicurative, a loro volta paramtrate sulla retribuzione, settimanale o mensile. Rileva, inoltre, che ulteriori interventi correttivi sono stati necessari per evitare che, negli ultimi anni di lavoro, sulla base di accordi tra datore di lavoro e lavoratore, la retribuzione di fine carriera, sulla quale parametrare il trattamento pensionistico, venisse artificialmente elevata, a spese del lavoratore medesimo che, in tal modo, avrebbe potuto godere di una pensione migliore. Ma non è giusto colpire la generalità dei lavoratori per stroncare la truffa di pochi. Osserva, poi, che la Corte costituzionale ha stabilito il principio in base al quale il trattamento pensionistico non può essere ridotto, anche se alla fine della carriera il lavoratore ha percepito stipendi significativamente più bassi. Ecco perché si è stabilito il principio della sterilizzazione dei contributi versati alla fine della carriera sulla base di retribuzioni ridotte. Intende, quindi, ricordare ai colleghi della maggioranza che, come sancito ancora dalla Corte costituzionale, la pensione è una retribuzione differita. Pertanto, la pensione goduta è il frutto del «sudore della fronte» del lavoratore e ridurla in modo arbitrario non è giusto, perché taglia ogni legame tra la pensione e il lavoro svolto. Accenna poi al problema, di cui i presentatori della proposta di legge non si sono preoccupati, del destino dei contributi versati da lavoratori deceduti prima di accedere al pensionamento o poco dopo. Ricorda che la relatrice ha citato una serie di sentenze della Corte costituzionale, ma intende sottolineare come la Corte abbia costantemente dichiarato la costituzionalità di blocchi temporanei, totali o parziali, di incrementi dei trattamenti pensionistici e non di decurtazioni dei trattamenti in godimento. Al contrario, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale nel caso in cui i tagli al trattamento pensionistico non siano basati sul principio di ragionevole-

zza e di razionalità, incidendo sul legittimo affidamento dei singoli. Pertanto, non è costituzionale una riduzione dei trattamenti pensionistici in godimento e maturati in base alla legge in vigore. Ravvisa, inoltre, una contraddizione nella proposta di legge che intende colpire le pensioni che non sarebbero coperte da contributi. Ma, al contrario, la proposta incide esclusivamente sui trattamenti pensionistici liquidati sulla base di una contribuzione, come stabilito dal nostro ordinamento imperniato, come è noto, sulla funzione di assicurazione svolta dagli istituti previdenziali. La contraddizione è ancora più stridente se si pensa che i risparmi derivanti dai tagli andrebbero a incrementare i trattamenti liquidati non sulla base di una contribuzione versata, ma sulla base di uno stato di bisogno. Le distorsioni sono evidenti: se, non lavorando, si arriverà a percepire trattamenti pari a 780 euro mensili, nessuno troverà più conveniente lavorare regolarmente, rischiando di percepire trattamenti inferiori, aumentando il lavoro nero e, conseguentemente, le difficoltà dell'intera economia del Paese.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) dichiara di non condividere nessun aspetto della proposta di legge in esame. Le finalità ad essa sottese potrebbero, a suo giudizio, essere perseguite introducendo piuttosto un contributo di solidarietà a carico delle pensioni più alte. Ricorda la sua partecipazione, da sindacalista, a tutte le riforme pensionistiche che si sono susseguite dal 1992, rivendicando, in particolare, l'aver perorato il passaggio al sistema contributivo, considerato l'unico strumento in grado di assicurare una maggiore equità intergenerazionale. Anzi, è stato tra coloro che, già tra il 1995 e il 1997, hanno proposto l'estensione del contributivo *pro rata* a tutti, realizzata soltanto con la riforma Fornero, con un ritardo che non è riuscito a colmare l'attuale grave *gap* generazionale. Considera la proposta in esame, senza mezzi termini, una vera schifezza, per giunta completamente sbagliata. Sono diversi, infatti, i punti che appaiono, a suo giudizio,

privi di senso. In primo luogo, chiede per quale motivo si sia individuata la soglia dei 90.000 euro lordi annui. In secondo luogo, osserva che la tassazione locale incide in maniera diversa su tale lordo, in modo tale che l'importo netto risulta differente a seconda di dove il pensionato risiede. Basti pensare al fatto che nel Lazio le aliquote sono più alte che altrove. Contesta anche il fatto che la proposta di legge introduca un nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico. Infatti, il taglio è determinato sulla base dell'età di accesso al pensionamento e non sui contributi versati. Spingendo al limite il ragionamento, osserva che se tale metodologia fosse applicata indistintamente a tutte le pensioni totalmente o parzialmente calcolate con il sistema retributivo, sarebbero colpiti soprattutto coloro che percepiscono le pensioni più basse, ad esempio coloro che sono andati in pensione relativamente presto avendo svolto attività pesanti. Lo stesso si potrebbe dire se si applicasse il taglio ai vitalizi derivanti da attività sindacali o da attività politica. Sarebbero colpiti coloro che hanno svolto la loro attività rinunciando ad una carriera lavorativa che avrebbe potuto dare luogo ad un trattamento pensionistico autonomo. Infine, la proposta darebbe risparmi piuttosto contenuti e, pertanto, teme che essa, in realtà, prelude all'estensione di tale taglio a tutte le pensioni in godimento. Il rischio di incostituzionalità è quindi elevato, come dimostra la stessa relazione illustrativa del provvedimento che si preoccupa, per pagine e pagine, di dimostrare il contrario. Alla luce di tali considerazioni, esorta i colleghi della maggioranza a procedere con maggiore cautela.

Debora SERRACCHIANI (PD), pur ritenendo condivisibile in linea di principio la finalità della proposta di legge, osserva che, come detto dal collega che l'ha preceduta, lo scopo sarebbe raggiunto con l'introduzione di un contributo di solidarietà con le stesse caratteristiche di quello introdotto dal Governo Letta, la cui legittimità fu riconosciuta anche dalla Corte costituzionale. Dopo aver rilevato le con-

traddizioni della stessa relazione illustrativa del provvedimento, preannuncia la richiesta di un ciclo approfondito di audizioni che aiutino i deputati a capire i meccanismi che governano il sistema pensionistico e le possibili conseguenze derivanti dall'attuazione delle misure in discussione. Non mette, infatti, in dubbio la buona fede dei colleghi della maggioranza, ma non è possibile parlare di montante contributivo se poi questo non ha riscontro nel testo della proposta, imperniata invece sull'età dell'accesso al pensionamento. Anche lei pensa, inoltre, che sia necessario prendere in considerazione soglie di trattamento univoche, in considerazione della diversità dell'incidenza delle tassazioni locali. L'attuale testo si presta alla presentazione di una valanga di ricorsi e rende plausibile il pericolo di incidere in futuro anche su altre categorie di pensionati. Al di là dei singoli aspetti del provvedimento, sollecita i colleghi ad una riflessione politica che non si fossilizzi sulla contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma che si concentri piuttosto sulla necessità di adottare provvedimenti che non siano dannosi per i cittadini e che non scarichino sulle generazioni future le conseguenze degli errori commessi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dopo aver fatto presente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per il prossimo giovedì 27 settembre, potrà essere affrontato il tema dell'organizzazione del seguito dell'esame delle proposte di legge, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigón.

La seduta comincia alle 17.50.

5-00476 Ribolla e Grimoldi: Iniziative per il commissariamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Eva LORENZONI (Lega), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario e apprezza l'impegno del Governo a perseverare nell'attività di vigilanza.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO

5-00476 Ribolla e Grimoldi: Iniziative per il commissariamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Ribolla si fa presente quanto segue:

I fatti narrati dall'interrogante a supporto della richiesta di commissariamento dell'Ente, vanno valutati alla luce della normativa vigente.

Come è noto, per poter assumere da parte della vigilanza statale iniziative in merito all'ipotesi di commissariamento di enti privati di previdenza obbligatoria, occorre che sussistano determinati presupposti.

Al riguardo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 specifica in modo dettagliato quali siano le condizioni che consentono ed impongono il commissariamento in seno agli Enti previdenziali privati.

In particolare:

al comma 4 si prevede la nomina di un commissario straordinario per il rie-

quilibrio della gestione in presenza di un disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico;

al comma 6 si prevede la nomina di un commissario straordinario, al verificarsi di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'Ente da parte degli organi di amministrazione e di rappresentanza, con il compito di salvaguardare la gestione ed avviare e concludere la procedura per rieleggere gli amministratori.

Al momento non risulta che ricorrano le condizioni dettate dalla normativa vigente per procedere all'istruttoria per un eventuale commissariamento.

Si assicura, comunque, che il Ministero del lavoro, amministrazione prioritariamente vigilante sugli enti privati di previdenza obbligatoria, continuerà a verificare la correttezza dell'operato dell'Ente e dei suoi amministratori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti della Società entomologica Italiana, della Società italiana di agronomia, della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI) (*Svolgimento e conclusione*) 66

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 67

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti della Società entomologica Italiana, della Società italiana di agronomia, della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI). (*Svolgimento e conclusione*).

Filippo GALLINELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico BOSCO, docente all'Università degli studi di Torino per la Società entomologica italiana, Michele PERNIOLA, docente di Agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi della Basilicata per la Società italiana di agronomia, Maria Lodovica GULLINO, presidente della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e Luigi CATALANO, presidente della sezione frutticoltura della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti i deputati Sara CUNIAL (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S).

Luigi CATALANO, presidente della sezione frutticoltura della Società di ortoflo-

rofrutticoltura italiana (SOI), Maria Lodovica GULLINO, *presidente della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV)*, Domenico BOSCO, *docente all'Università degli studi di Torino per la Società entomologica italiana* rispondono ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 settembre 2018. — *Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione di merito in-

tende votare il mandato al relatore nella seduta di mercoledì 3 ottobre. Fa presente, quindi, che la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la fine della settimana corrente.

Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge di ratifica in titolo era già stato posto all'attenzione della Commissione Agricoltura nella XVII legislatura che sul provvedimento aveva espresso un parere favorevole. Ricorda, quindi, che il provvedimento era stato approvato dalla Camera dei deputati e che il suo iter di esame si era interrotto presso l'altro ramo del Parlamento.

In via preliminare, con riferimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, osserva che esso si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi geneticamente modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Rileva che si tratta del primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica.

Venendo ai contenuti del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, fa presente che esso si compone di un preambolo e di 21 articoli e che esso mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, nonché di quelli destinati ad un uso confinato o all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.

Segnala che la relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.

Osserva quindi che gli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale recano norme concernenti esenzioni e limiti eventuali alla tutela risarcitoria.

Evidenzia, inoltre, che la relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Segnala quindi che, in base alla relazione introduttiva, lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. Osserva, in particolare, che in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamen-

tari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Gli articoli 13, 14 e 15 concernono la valutazione ed il riesame del Protocollo nonché gli organi di amministrazione del Protocollo stesso.

L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale all'esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche.

Fa presente, infine, che gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di mercoledì 3 ottobre. Fa presente, quindi, che la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la fine della settimana corrente.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo trilaterale RAMOGE, è stato già sottoposto all'attenzione della Commissione Agricoltura nella XVII legislatura, approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, trasmesso al Senato, ma non approvato nei tempi tecnici necessari.

Fa presente, quindi, che tale Accordo nasce dalla necessità di tutelare una fascia di area mediterranea che insiste sulle sponde della Francia, del Principato di Monaco e dell'Italia per volontà del Principe di Monaco Ranieri III con l'istituzione di un'area marina pilota. Fa presente, infatti, che l'acronimo RAMOGE inizialmente nasce per sottintendere le città di Saint-Raphaël, Monaco e Genova e che l'Accordo, firmato da Francia, Principato di Monaco e Italia il 10 maggio 1976 e ratificato dall'Italia il 24 ottobre 1980 con la legge n. 743, è stato emendato il 27 novembre 2013.

Venendo al contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, segnala che esso si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. Evidenzia, quindi, che esso si propone principalmente di salvaguardare e gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale, l'ambiente marino e costiero e le diversità biologiche di una particolare area del Mediterraneo, tenendo conto di quanto stabilito dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale mediterraneo firmato il 10 giugno 1995 a Barcellona.

L'articolo 1 dell'Accordo istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti.

L'articolo 2 stabilisce che la «zona RAMOGE» si applica alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04° 50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010° 01',2 di longitudine Est; a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato contraente, secondo le coordinate precedentemente elencate; alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alle precedenti coordinate.

L'articolo 3, con il nuovo testo emendato, introduce il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero nel preservare la biodiversità e nel costituire una zona pilota nel Mediterraneo.

L'articolo 4 incarica la Commissione di affrontare e monitorare 11 punti di competenza. A tal riguardo, osserva che nella ratifica assume particolare rilievo l'esame dei problemi di interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le parti contraenti e le collettività territoriali, l'aggiornamento del piano di intervento sugli inquinanti.

L'articolo 5 impone la produzione di un report biennale.

Gli articoli successivi recano norme sul funzionamento della Commissione e disciplinano gli aspetti finanziari dell'accordo.

Sottolinea, quindi, che l'Accordo non implicherà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stanziamento annuale previsto dall'Accordo ai sensi della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 ammonta a 65.840 euro. Rileva che si ritiene, al riguardo, che tale stanziamento sia sufficiente a coprire tutte le esigenze di bilancio anche alla luce del fatto che le attività in esso contemplate sono di fatto già assolte dall'Italia.

Venendo al contenuto del progetto di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Maria Chiara GADDA (PD) chiede al relatore di chiarire se nell'ambito della concertazione con le collettività territoriali ai fini della tutela dell'ambiente marino e costiero sia prevista anche la consultazione degli operatori del settore della pesca e se l'Accordo preveda una ridefinizione della zona RAMOGE.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, fa presente che l'area alla quale si applica l'Accordo RAMOGE è sottoposta al vincolo del

rispetto della normativa europea in materia di pesca, al pari delle altre zone.

Con riferimento alla delimitazione della zona RAMOGE, fa presente che l'Accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël e che, a seguito della ratifica dell'Accordo originario, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. Segnala quindi che, nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL si è avuto un successivo allargamento della zona, con l'estensione del perimetro all'alto mare, al quale ha fatto seguito un ulteriore allargamento, il 27 novembre 2003, quando l'Accordo è stato emendato. Attualmente, quindi, la zona RAMOGE è delimitata dall'articolo 2 dell'Accordo, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

Lorenzo VIVIANI (Lega) interviene per precisare che l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica si sovrappone, anche dal punto di vista normativo, all'Accordo per l'istituzione dell'area marina protetta denominata « Santuario dei cetacei », in quanto insiste su un'area già oggetto di particolari attenzioni sotto il profilo ecologico. Evidenzia, quindi, che si tratta di un'area molto fragile, ricca di mammiferi marini e di sostanze nutritive che risalgono dai fondali grazie al particolare regime di correnti di risalita che creano le condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei. Segnala, pertanto, la necessità di porre attenzione agli squilibri che possono impedire l'approvvigionamento di specie che sono alla base della catena alimentare.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018)229 (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*)

71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.

COM(2018)229.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, segnala che la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 24 aprile 2018, è stata assegnata alla Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo. Ricordato preliminarmente che la Commissione XIII (Agricoltura) ne ha avviato l'esame in data 19 settembre 2018, segnala che la proposta in esame ha lo scopo di recepire, nel diritto

dell'Unione europea, la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (Convenzione ICCAT), nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento. Sottolinea che il pesce spada è una delle risorse maggiormente sovrapescate nel Mediterraneo e che, a causa della mancanza di un'adeguata gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo; secondo l'ICCAT, inoltre, la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a trenta anni fa. Osserva che dai dati relativi alle catture, forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'Unione europea, risulta infatti che lo stock si sia impoverito del 70 per cento e

che le cause principali di questa forte riduzione siano la pesca illegale e la cattura di esemplari ancora giovani, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie. Evidenzia che, allo scopo di favorire il recupero dello *stock* del pesce spada, il Piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta inoltre misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca.

Rimarca che l'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato l'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Osserva che attualmente l'unica forma di regolamentazione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo è costituita dalle misure tecniche introdotte dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, successivamente, dagli articoli da 20 a 26 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della Convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007. Segnala quindi che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dalla proposta in esame, allo scopo di consentire la ricostituzione dello *stock*, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore. Sottolinea che le principali differenze riguardano i seguenti aspetti: le taglie minime di riferimento per la conservazione: l'articolo 11 della proposta di regolamento definisce la taglia minima di riferimento per la conservazione come la lunghezza alla forza (mi-

surata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; tali misure, dunque, sono più restrittive rispetto a quelle contenute nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2107; il numero massimo di ami: l'articolo 14 del presente regolamento stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2.500 (300 in meno rispetto a quelli previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2107); il periodo di divieto: per il pesce spada il periodo di divieto va dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno; sono parzialmente rivisti i periodi di divieto definiti all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2107; la definizione del TAC (totale ammissibile di cattura) e la ripartizione del contingente sono già state recepite nel 2017 e sono adesso incluse nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici e gruppi di *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione europea e, per i pescherecci appartenenti ad essa, in determinate acque non unionali, con la conseguenza che non è necessario includere nel presente atto il recepimento delle possibilità di pesca.

Illustrando la proposta di regolamento ricorda che essa consta di 39 articoli. Segnala, in particolare, talune misure tecnico-gestionali. In tal senso, evidenzia che l'articolo 6 prevede limiti allo sforzo di pesca, che deve essere commisurato alla possibilità di pesca di pesce spada disponibili per ciascuno Stato membro e vieta i riporti di eventuali contingenti non utilizzati mentre l'articolo 7 disciplina la ripartizione delle possibilità di pesca, prevedendo che, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano, inoltre, per ripar-

tire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione europea che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada e ne informa la Commissione europea all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti. Segnala che l'articolo 8 stabilisce limiti di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca da applicarsi per la durata del piano di ricostituzione. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo, il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. Osserva che l'articolo 9 disciplina i piani di pesca annuali che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea entro il 1° marzo di ogni anno, che devono contenere informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso il contingente assegnato della pesca ricreativa e alle catture accessorie. Segnala che l'articolo 10 disciplina i periodi di divieto per il prelievo della risorsa ittica in questione (dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno) e che al fine di proteggere il pesce spada nel Mediterraneo si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (alalunga) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno e che, inoltre, l'articolo 11 introduce una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Mediterraneo e per la salvaguardia degli esemplari giovani di pesca spada. Il medesimo articolo vieta, tra l'altro, la pesca, la tenuta a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinamento e la vendita degli esemplari di taglia inferiore alla minima. Ricorda che gli articoli 12 e 13 disciplinano le catture acces-

sorie accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione mentre l'articolo 14 disciplina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca; numero e dimensione degli ami e lunghezza dei palangari pelagici. Rileva che il Capo 3 reca misure di controllo disponendo in materia di autorizzazioni di pesca (articolo 15), di informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada e tonno bianco nella campagna in corso (articolo 16) e di Informazioni scientifiche sulle navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente (articolo 17). In materia di sorveglianza, l'articolo 18 dispone misure circa il sistema di controllo e sorveglianza sui pescherecci attraverso il VMS, un dispositivo che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci, mentre l'articolo 19 vieta il noleggio di navi da pesca dell'Unione europea per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Segnala che l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare i programmi nazionali di osservazione scientifica sulle navi con palangari pelagici, da attuarsi su una determinata percentuale campionaria delle flotte interessate e che l'articolo 21 stabilisce nuovi obblighi dichiarativi delle catture in sede di sbarco. Evidenzia che l'articolo 23 disciplina i porti designati, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di porti unicamente designati per le operazioni di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada; in tal senso ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e specifica i luoghi e gli orari in cui sono premesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili a tali porti. Sottolinea che l'articolo 26 prevede dei piani di ispezione annuali da parte degli Stati membri da trasmettere alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno; ricorda che quest'ultima compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione europea che trasmette al segretario dell'ICCAT per l'ap-

provazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali. Segnala, infine, che al Capo 4, nell'ambito della pesca ricreativa, l'articolo 29 vieta la cattura, o la detenzione a bordo, di più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave, proibendone altresì la commercializzazione.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede alla relatrice se nell'ambito del provvedimento all'esame, che sembra trattare un tema comunque molto specifico, vi siano elementi di contatto o di intersezione con

la normativa dell'Unione europea relativa alla tematica dell'introduzione di specie ittiche alloctone.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, si riserva di approfondire la questione posta dal collega.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 25 settembre 2018. — Presi-
denza del presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 13.05 alle 13.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle prospettive di riforma dell'Unione europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria (<i>Esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	16
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	31

ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione)	52
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	55
ERRATA CORRIGE	29

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	56
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ...	56
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	56
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	56
Audizione di rappresentanti di Confindustria	56

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili. C. 1071 D'Uva ed altri (Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 310 Meloni)	57
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00476 Ribolla e Grimoldi: Iniziative per il commissariamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)	64
ALLEGATO (Testo della risposta)	65

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti della Società entomologica Italiana, della Società italiana di agronomia, della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI) (Svolgimento e conclusione)	66

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ...	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	69

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018)229 (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	71
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0029300